

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1978, N. 24¹

**Norme per l'istituzione di un consorzio tra i Comuni
per la gestione delle Terme di Comano²**

Art. 1

(1) Ove i comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavé, Lomaso, San Lorenzo in Banale e Stenico deliberino concordemente, con l'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 3, di costituirsi in consorzio per la gestione, mediante azienda speciale, delle Terme di Comano ai sensi del Testo Unico sulla municipalizzazione approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la Fondazione «Giovanni Battista Mattei - Terme di Comano», riconosciuta sin dal 1900 come istituzione pubblica di beneficenza e attualmente retta dallo statuto approvato con delibera della Giunta regionale n. 2593 di data 3 novembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 1967, è soppressa, con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino medesimo della delibera della Giunta provinciale che costituisce, per delega della Regione, il consorzio.

(2) Con effetto dalla medesima data, il Consiglio di amministrazione della Fondazione è sciolto e il suo Presidente assume le funzioni di commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, con l'incarico della

¹ Nella legge, pubblicata sul B.U. 12 dicembre 1978, n. 64, non è prevista la numerazione dei commi che è stata qui inserita per agevolare la consultazione della legge stessa.

² In B.U. 12 dicembre 1978, n. 64.

consegna di tutti i beni e di tutti gli atti e documenti in possesso della Fondazione ai competenti organi del consorzio.

(3) Il commissario cessa a sua volta dalle proprie funzioni a partire dal momento in cui si riunisce per la prima volta la commissione amministratrice dell'azienda consorziale, nominata ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578. A tal fine copia della convocazione deve essergli notificata per opportuna conoscenza.

(4) Il consorzio di cui al primo comma è costituito anche qualora deliberi in tal senso la maggioranza dei Comuni interessati e sempre che questi rappresentino complessivamente la maggioranza della popolazione in essi residente.

Art. 2

(1) Lo statuto del consorzio dovrà prevedere la presenza dei rappresentanti delle minoranze dei singoli consigli comunali per la costituzione dell'Assemblea consorziale.

Art. 3

(1) Al fine di assicurare, per quanto necessario, il rispetto del limite posto alla costituzione di nuove aziende locali dall'articolo 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20, ciascun comune dovrà allegare alla delibera di partecipazione al consorzio un prospetto da cui risulti che la costituzione dell'azienda non produce lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresce invece l'efficienza del servizio.

Art. 4

(1) Nel caso di costituzione del consorzio di cui all'articolo 1, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 presso la Fondazione «Giovan Battista Mattei - Terme di Comano» passa alle dipendenze del consorzio, conservando la posizione economica acquisita e tutti i diritti relativi. Entro sei mesi dal proprio insediamento la commissione amministratrice dell'azienda consortile definisce l'organico del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, attenendosi alle norme e alle procedure previste dall'articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20.

Art. 5

(1) Al consorzio sono trasferiti altresì tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti alla Fondazione «Giovan Battista Mattei - Terme di Comano», nonché i rapporti giuridici attivi e passivi comunque pendenti.

(2) I beni medesimi mantengono la destinazione ai fini di assistenza e beneficenza previsti dal vigente statuto della Fondazione e sono conservati a favore degli abitanti dei Comuni di cui all'articolo 1 i diritti loro spettanti per antichissima consuetudine, come risultano precisati nei documenti originari del lascito del dottor Giovan Battista Mattei.

Art. 5-bis³

1. Il consorzio-azienda, al fine di conseguire gli scopi istituzionali propri e quale ente pubblico economico, può costituire società di valorizzazione e gestione del patrimonio, costituente scopo principale del medesimo consorzio, conferendo alle medesime i beni in affitto di ramo di azienda, ferme restando le modalità e procedure previste dalla disciplina statale vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

³ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.
